

ALLEGATO A - TARIFFA
(Parte I)

[1]

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

(1) Tariffa modificata:

- dagli artt. 1 e 7, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692;
- dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955;
- dall'art. 9, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e, **successivamente, sostituita dal D.M.20 agosto 1992.**

Art. 1 - Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali.	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel				1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi

registro di cui all'art. 2678 del codice civile:				dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. [2]
1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:	230,00			1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione. [3]
2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:	300,00			2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione. [3]
3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:	155,00			
4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:	225,00			
5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):	125,00			
6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: [4]	195,00			

<p>1-bis-1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:</p> <p>1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: 156,00</p> <p>2) per le procure, deleghe e simili: 30,00</p> <p>3) per gli atti di cessione di quote sociali: 25,00</p> <p>4) per tutti gli altri atti: [5] 45,00</p>				
<p>1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto:</p> <p>a) se presentate da ditte individuali, 17,50</p> <p>b) se presentate da società di persone, 59,00</p> <p>c) se presentate da società di capitali, [8] 65,00</p>			<p>2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [6]</p>	<p>1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico. [7]</p>
<p>1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori: [9]</p> <p>a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:</p> <p>1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;</p> <p>2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;</p> <p>3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: [10] 42,00</p>			<p>2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.</p>	<p>1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.</p>

b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati				
c) per ogni istanza di annotazione	20,00			
d) per istanze diverse dalle precedenti [11]	85,00			
	15,00			
	15,00			

NOTE:

- (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**
- (2) Nota aggiunta dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.
- (3) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), decreto 22 febbraio 2007.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, modificato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, dall'allegato 2-quater, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), decreto 22 febbraio 2007.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), decreto 22 febbraio 2007.
- (6) Punto aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 17 maggio 2002, n. 127.
- (7) Nota aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 maggio 2002, n. 127.
- (8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 maggio 2002, n. 127, modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 e, successivamente, dall'art. 1, comma 205, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (9) Lettera così sostituita, dall'art. 20, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99.
- (10) Lettera inserita dall'art. 20, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99.
- (11) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/2004.

Art. 2 - Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, descrizioni, constatazioni e inventari.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	<p>1. In questo articolo sono comprese:</p> <p>a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali,</p> <p>b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.</p> <p>2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero</p>

				degli esemplari o copie, euro 14,62 [2] [3]. 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62 [2] [4]
--	--	--	--	---

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013**.

(2) Importo elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005.

(3) Nota sostituita dall'art. 3, comma 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e, successivamente, modificata dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

(4) Nota aggiunta dall'art. 6, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e successivamente, modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 3 - Ricorsi al Presidente della Repubblica - Istanze, petizioni e ricorsi agli organi dell'Amministrazione dello Stato - Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: <i>per ogni foglio</i></p>	<p>16,00 [1]</p>		<p>1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.</p> <p>2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.</p>	<p>1. [2]</p> <p>2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta [3].</p> <p>3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai</p>

<p>1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: [8]</p> <p>2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: <i>per ogni foglio</i></p>	<p>16,00 [8]</p> <p>16,00 [1]</p>		<p>1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie</p>	<p>dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.</p> <p>4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).</p> <p>5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. [9]</p>
---	---	--	---	---

<p>2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis: [4]</p> <p>2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:</p> <p>1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:</p> <p>2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: [7]</p>	<p>59,00</p> <p>108,00</p> <p>15,00</p>		<p>medesime.</p> <p>1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.</p> <p>1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica [5]</p>	<p>1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.</p> <p>1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis. [6]</p>
---	--	--	---	--

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

(2) Nota soppressa dall'art. 10, comma 15, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

(3) Nota modificata dall'art. 19, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(4) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, con la decorrenza prevista dall'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/2004; successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), decreto 22 febbraio 2007.

(5) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), decreto 22 febbraio 2007.

(6) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), decreto 22 febbraio 2007.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), decreto 22 febbraio 2007.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.

(9) Nota aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 4 - Atti degli organi dell' Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambi.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 1-bis. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti

<p>1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato [2]</p>	<p>85,00</p>		<p>1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.</p>	<p>desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.</p> <p>1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.</p>
<p>1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità: [2]</p>	<p>28,00</p>		<p>1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.</p>	<p>1-quater. L'imposta di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.</p>
<p>1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici</p>				<p>5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura</p>

registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: [3]	16,00 [3]			forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. [4]
2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: <i>per ogni foglio</i>	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013**.

(2) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/2004.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.

(3) Nota aggiunta dall'art. 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 5 - Certificati di liquidazione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.-

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 6 – Cambiali.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Cambiali:</p> <p>a) emesse e pagabili nello Stato</p> <p>b) emesse nello Stato e pagabili all'estero [1]</p>		<p>12 per mille</p> <p>9 per mille</p>	<p>1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.</p>	<p>1. Non e' dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.</p> <p>2. Resta fermo l' art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699 [2] [6]</p> <p>3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario e' soggetta all' imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetta all' imposta prevista dall' articolo 2.</p>

<p>2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonche' di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7-3-1938, n. 141 [3]</p> <p>3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l' accettazione di tratte a copertura di esportazioni [3]</p>		<p>11 per mille</p> <p>0,1 per mille</p>		<p>3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d' Italia o per l' incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all' articolo 25, comma 3, del decreto.</p> <p>4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell' articolo 1 del regio decreto- legge 8-8-1930, numero 1162, convertito nella legge 9-4-1931, numero 3161. I moduli completati nell' importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell' emittente, devono essere presentati, prima dell'</p>
--	--	--	--	---

<p>4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonche' cambiali finanziarie [4]</p>		<p>0,1 per mille</p>	<p>accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l' accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull' acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell' imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell' imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all' imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell' esportazione.</p> <p>5. Se le cambiali sono acquistate dall' impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall' istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere</p>
--	--	-----------------------------	--

<p>5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia [5]</p> <p>6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 [3]</p> <p>7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell' articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 emessi in Italia:</p>		<p>0,1 per mille</p> <p>0,1 per mille</p>	<p>2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l' indicazione dell'impresa emittente.</p>	<p>integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l' indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.</p> <p>6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'</p>
--	--	---	--	---

<p>a) all' ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento; b) all' ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all' articolo 15, lettere g) ed h) della stessa legge [3]</p>		<p>0,1 per mille</p>		<p>obbligo di integrazione dell' imposta di bollo ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell' ambito della legge 24-5-1977, n. 227, e sempreche' attengano ad operazioni di credito all' esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all' ordine del Mediocredito centrale.</p>
<p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell' acciaio (CECA), dalla Comunità europea dell' energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d' Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796) [3]</p>		<p>0,1 per mille</p>	<p>1. Come al punto 1</p>	<p>1. Come al punto 1.</p>

NOTE:

- (1) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett.d), n. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 e, successivamente, dall'art. 23, comma 21-octies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (2) Leggasi: R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.
- (3) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett.d), n. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.
- (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 13 gennaio 1994, n. 43 e, successivamente, dall'art. 1-bis, comma 10, lett.d), n. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.
- (5) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett.d), n. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191 e, successivamente, dall'art. 23, comma 21-octies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (6) Leggasi: R.D. 14 dicembre 933, n. 1669 (ndr).

Art. 7 - [Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate]

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.</p>	<p>Le stesse imposte stabilite per le cambiali</p>		<p>1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.</p> <p>2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.</p>	<p>1. Come all'art. 6.</p> <p>2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.</p> <p>3. All'imposta fissa di euro 16,00 [1], da corrispondersi mediante marche sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.</p>

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013**.

Art. 8 - Duplicati e copie di cambiali e di altri titoli. [4]**NOTE:**

(1) Articolo abrogato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 9 - Assegni bancari.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Assegni bancari:</p> <p>a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all' art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21-12-1933, n. 1736: per ogni assegno</p> <p>b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione</p>	500	Le stesse imposte stabilite per le cambiali	<p>1. Marche da bollo e bollo a punzone.</p> <p>Come all'art. 5</p>	<p>1. Non e' dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo ne' in caso di protesto per mancanza di fondi.</p> <p>2. Non si considera postdatato l' assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilit� di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.</p> <p>3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l' imposta e' dovuta all' atto della loro negoziazione presso l' azienda o l' istituto di credito che per prima li negozia.</p>

Art. 10 - Assegni circolari - Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Assegni circolari:</p> <p>a) emessi in conformità del regio decreto 21-12-1933, n. 1736 [1]</p> <p>b) emessi in difformità del regio decreto 21-12-1933, n. 1736</p>		<p>6 per mille per ogni anno</p> <p>Le stesse imposte stabilite per le cambiali</p>	<p>1. Versamento all'ufficio del registro.</p> <p>2. Come all'art. 5</p>	<p>1. Non e' dovuta imposta per la girata e la quietanza.</p> <p>2. L' imposta deve essere liquidata sull' ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.</p> <p>3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu' succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'</p>

<p>2. Vaglia cambiari e fedeli di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia [2]</p>		<p>4 per ogni mille lire ad anno</p>	<p>1. Versamento all'ufficio del registro.</p>	<p>ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.</p> <p>1. L' imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L' imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedeli di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l' applicazione dell' imposta.</p> <p>2. L' importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.</p> <p>3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedeli di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.</p> <p>4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato. [3]</p>
---	--	---	--	--

NOTE:

(1) Lettera modificata dall'art. 1-bis, comma 10, lett.a), n. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

(2) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 e, successivamente, dall'art. 1-bis, comma 10, lett.d), n. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

(3) Nota aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265.

Art. 11 - Biglietti e titoli fiduciari dell' istituto di emissione. [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 5 comma 1-bis, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 12 - [Libretti di risparmio. [1]

(1) Articolo abrogato dall' art. 16, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 13 - Fatture, note, conti ed estratti di conti.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare.	2,00 [1]		1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento	1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L'imposta non è dovuta:

<p>2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditalmento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare</p> <p>2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali:</p>	<p>2,00 [1]</p>		<p>dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi [2]</p> <p>1. Marche o bollo a punzone.</p>	<p>a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.</p> <p>3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p> <p>3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una</p>
---	----------------------------	--	---	--

<p><i>per ogni esemplare con periodicità annuale:</i></p> <p>a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica [5]</p>	<p>34,20 100,00</p>			<p>volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 [6]</p> <p>3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14.</p> <p>La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche</p>
---	---------------------------------------	--	--	--

			<p>quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.</p> <p>L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.</p> <p>Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio.</p> <p>Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. [9]</p> <p>Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente</p>
--	--	--	---

<p>2-ter. Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso [7]</p>		<p>0,1% annuo per il 2012; 1,5 per mille a decorrere dal 2013 [8] e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014 [9]</p>	<p>non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00 [1], con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso. [6]</p>
---	--	---	---

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996, e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

(2) Numero modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 8 maggio 1998, n. 146 e, successivamente, dall'art. 6, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- (3) Numero aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificato, con effetto 1° gennaio 1996, dall'art. 3, comma 136, lettera b), L. 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'Allegato-2quater, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43; per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 30 dicembre 2004, n. 311. Successivamente, il presente numero è stato sostituito dall'art. 19, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e così modificato dall'art. 8, comma 17-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e modificato dall'art. 3, comma 12, lettera a), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dall'Allegato-2quater, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43; per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 30 dicembre 2004, n. 311. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 23, comma 7, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e così sostituito dall'art. 19, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e modificato dall'art. 3, comma 12, lettera a), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, comma 7, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- (6) Numero aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e, successivamente, così modificato, con effetto 1° gennaio 1996, dall'art. 3, comma 136, lettera b), L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 3, comma 12, lettera a), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 6, comma 1, lett. b), L. 8 maggio 1998, n. 146, dall'art. 55, comma 5, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 8, comma 14, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 del medesimo art. 8, D.L. 16/2012 ed, infine, dall'art. 1, comma 509, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 7, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e dall'art. 8, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 del medesimo art. 8, D.L. 16/2012.
- (8) Percentuale così fissata dall'art. 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.
- (9) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 14 - Ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorche' consegnati per l' incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:</p> <p>quando la somma non supera euro 129,11</p> <p>- oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 - oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 - oltre lire 1.000.000 [4]</p>	<p style="color: red;">2,00 [1]</p> <p style="color: red;">2,58 [2]</p> <p style="color: red;">4,65 [3]</p> <p style="color: red;">6,80 [5]</p>		<p>1. Marche o bollo a punzone.</p> <p>2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l' imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.</p>	

NOTE:

- (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996, e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013**.
- (2) Importo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005.
- (3) Importo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005.
- (4) Comma modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.
- (5) Importo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 4), D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005.

Art. 15 - Carte di credito e buoni di acquisto [1]

- (1) Articolo abrogato dall'art. 1-bis, comma 10, lette. d), n. 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

				all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di euro 14,62 [3] [4]
--	--	--	--	---

NOTE:

(1) Nota modificata dall'art. 8, comma 4, lett. b), L. 18 ottobre 2001, n. 383, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(2) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

(3) Importo elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005.

(4) Numero aggiunto dall'art. 8, comma 4, lett. a), L. 18 ottobre 2001, n. 383, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., e successivamente modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 17 – Notificazioni giudiziarie.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice; per ogni foglio	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 18 – Copia degli atti delle società.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile; per ogni foglio	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 19 – Certificati e atti stragiudiziali di organi giurisdizionali.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali	16,00 [1]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 20 – Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e arbitrari - Atti d' intimazione ai testimoni - Lodo arbitrale] [1].

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari: per ogni foglio	16,00 [2]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese,

			<p>provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:</p> <p>1) davanti al giudice di pace L.90.000</p> <p>2) davanti al tribunale</p> <p>a) per i procedimenti di cognizione L. 105.000</p> <p>b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare</p>	<p>delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p> <p>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</p> <p>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura</p>
--	--	--	--	---

			<p>L. 240.000 di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 L. 120.000</p> <p>3) davanti alla Corte di appello</p> <p>L. 90.000 4) davanti alla Corte di cassazione L. 60.000</p> <p>5) per i procedimenti speciali L. 60.000</p> <p>3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai</p>	<p>civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</p> <p>6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.</p>
--	--	--	--	--

		<p>segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.</p> <p>6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro</p>	
--	--	--	--

<p>1-bis Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto [3]</p>	<p>24,00</p>		<p>certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.</p> <p>7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.</p> <p>1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.</p>	<p>1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.</p>
<p>2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio</p>	<p>16,00 [2]</p>		<p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p>	<p>1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.</p>
<p>3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile</p>	<p>54,00 [4]</p>		<p>1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p>	<p>1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.</p>

NOTE:

(1) Articolo sostituito dall'art. 242, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(2) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

(3) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/2004.

(4) Importo modificato dall'allegato 2-quater L. 30 dicembre 2004, n. 311, , come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 30 dicembre 2004, n. 311

Art. 21 – Atti, processi verbali e sentenze del procedimento penale.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:			1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie [1] se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio	16,00 [2]			
b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio	16,00 [2]		2. All'ufficio del registro	

2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio	16,00 [2]		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
--	------------------	--	---	--

NOTE:

(1) Il riferimento alle pene pecuniarie è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(2) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**